



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO COMUNI ADERENTI
ALLA SUA**

LOTTO 2 MARENO DI PIAVE

CIG: 6454159C7C

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART.	2	DURATA DEL CONTRATTO
ART.	3	RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI
ART.	4	CORRISPETTIVO
ART.	5	OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
ART.	6	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	7	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	8	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
ART.	9	OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
ART.	10	RESPONSABILE DEL BROKER E GRUPPO DI LAVORO DEDICATO
ART.	11	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	12	GARANZIE
ART.	13	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	14	VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
ART.	15	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	16	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	17	RISERVATEZZA DEI DATI
ART.	18	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	19	SCORRIMENTO GRADUATORIA
ART.	20	CONTROVERSIE
ART.	21	DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Mareno di Piave, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nel Regolamento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito denominata ISVASS) istituito con la legge 135/2012 che dal 01.01.2013 sostituisce l'ISVAP (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo)

Il Broker affidatario, con mezzi propri e con propria organizzazione, svolgerà a favore del Comune di Mareno di Piave le seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- 1) identificazione, analisi e quantificazione preliminare dei rischi in capo all'Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
- 2) analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture assicurative occorrenti; consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'ente mediante presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi in base alle sue effettive e molteplici esigenze rilevate;
- 3) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti, in particolare mediante la predisposizione dettagliata della documentazione necessaria per l'espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi, alla luce della vigente normativa, compresa la predisposizione di capitolati, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze del Comune. I capitolati tecnici dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio.
 1. L'individuazione delle compagnie di assicurazione in caso di indagine di mercato dovrà essere svolta entro almeno 60 giorni di anticipo sulla/e scadenza delle polizza/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara.
 2. In caso di procedura di gara negoziata o aperta, i capitolati tecnici e la relazione tecnica di cui sopra nonché l'eventuale definizione dei criteri di valutazione dell'offerta, dovrà avvenire entro almeno 90 giorni di anticipo sulla/e scadenza delle polizza/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara;
- 4) supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra il Comune di Mareno di Piave e le Compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno 30 giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto del Comune, entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa. Il Broker affidatario dovrà farsi carico dell'acquisizione delle polizze e relative appendici già in essere. Resta ferma l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità

della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo al Comune. La gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte), in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini;

5) assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri: la gestione deve essere garantita senza alcun onere per il Comune per tutti i sinistri, sia attivi che passivi e anche per quelli accaduti precedentemente all'affidamento di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, per questi il broker dovrà farsi carico dell'acquisizione completa della documentazione presso il broker precedente. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi di mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). Il broker dovrà predisporre una modulistica e reportistica standard per la denuncia dei sinistri, con principale obiettivo di riduzione dell'utilizzo dei supporti cartacei.

In particolare per i sinistri attivi :

Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi (compreso il cd. Indennizzo Diretto), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;

6) Consulenza ed assistenza:

1. a favore di Amministrazioni e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionale e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori a rischio;
2. relativamente a convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme delle convenzioni o del contratto;
3. nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale impianti, immobili e beni del Comune;
4. nella verifica del rispetto da parte delle Compagnie Assicuratrici , degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc.) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

7) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;

8) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e

le attività da attuare a breve e medio termine.

- 9) costante monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente, affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente con le modalità e forme dell'azione amministrativa.
- 10) presentazione - entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze - del nuovo programma assicurativo del Comune di Mareno di Piave, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati;
- 11) presentazione di un rapporto periodico almeno ogni 12 mesi sull'andamento della sinistrosità.
- 12) formazione e aggiornamento del personale dell'Ente, nel numero di giornate offerte, di minimo 4 ore su argomenti inerenti la materia assicurativa e le procedure di scelta del contraente da tenersi presso una sede indicata dal Comune con docenti di comprovata esperienza scelti di comune accordo tra il Broker e l'Ente ;
- 13) risposte scritte a quesiti di ordine generale e particolare e resa di pareri scritti entro 5 giorni lavorativi;
- 14) ogni altro servizio offerto dal Broker affidatario in sede di gara. In caso di offerta del supporto informatico questo dovrà essere messo a disposizione del Comune entro 30 giorni dall'avvio del servizio e ripristinato in caso di disservizio entro il termine di 10 giorni dalla segnalazione scritta inviata dal Comune.

In ogni caso il broker sarà tenuto al rispetto di quanto contenuto nel progetto presentato in sede di offerta.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di anni tre con decorrenza dal 1 dicembre 2016.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo pari a tre anni.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inviata per iscritto, al Broker affidatario, almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto. Nel caso in cui il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà, il Broker affidatario rinuncia espressamente fin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

In ogni caso, il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione "B" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

ART. 3 RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

A titolo indicativo si forniscono le seguenti informazioni circa le polizze in essere con relative scadenze e premi:

Servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Mareno di Piave dal 01.01.2016 al 31.12.2018

TIPO POLIZZA	SCADENZA	PREMIO ANNUO NETTO
RC patrimonio dell'ente	30/04/16	€ 3.108,39
Responsabilità Civile vs terzi e Prestatori di Lav	30/04/16	€ 12.597,13
All risk patrimonio (incendio furto ecc.	30/04/16	€ 9.091,82
Infortuni	30/04/16	€ 1.196,82
Tutela legale Ente	30/04/16	€ 4.123,71
Kasko mezzi ente	30/04/16	€ 1.321,58
Kasko dipendenti/amministratori	30/04/16	€ 969,17
Libro matricola auto	30/04/16	€ 2.579,93

Si precisa che nell' ultimo triennio si sono registrati i seguenti sinistri RCAuto n. 1 sinistro, RCTO n. 3 sinistri, Incendio/furto/Kasko (CVT) n.1 sinistro, Tutela Legale n. 1 sinistro, All Risks n. 2 sinistri, RCA n. 1 sinistro e RC Patrimoniale n. 1 sinistro.

Il valore degli immobili dell'ente è pari ad euro 19.600.000,00 ed Euro 2.000.000,00 per il contenuto.

Si precisa altresì, che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazione premi.

Art. 4 -CORRISPETTIVO.

L'attività relativa all'affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico del Comune di Mareno di Piave.

Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale di massima provvigione indicata dal broker nella gara per l'affidamento di detto servizio, dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Mareno di Piave dal 01.01.2016 al 31.12.2018

Sarà onere del Broker predisporre d'intesa con il comune, adeguata clausola, da inserire nella bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative

Il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla gara, rispettivamente per le commissioni applicate sui premi delle polizze diverse da quelle RCA/Kasko e sui premi delle polizze RCA/Kasko.

L'importo presunto del servizio è quantificato in € 11.159,23=.

Il suddetto valore è stato stimato moltiplicando ai premi annuali netti delle polizze assicurative in essere per le percentuali di provvigione applicate attualmente per le singole polizze, moltiplicato per le annualità previste per il servizio.

Il valore stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 è pari ad € 22.318,46=.

Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori massimi e potranno subire una diminuzione nel caso l'Ente si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, uno o più rami di polizza.

In tal caso nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività previste all'art.1 del presente Capitolato, inerenti ai rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento;

ART. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

A) Obblighi del Broker:

1. svolgere il servizio nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
2. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
3. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio;
4. collaborare attivamente con il Responsabile del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
5. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici;
6. mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
7. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente capitolato;
8. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.
9. aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C. Sono a carico del consulente:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio

10. mettere a disposizione dell'Ente un proprio incaricato quale referente;
11. rispettare quanto previsto da presente capitolato d'appalto, dal progetto offerto in sede di gara e dal contratto.

B) Attività di competenza del Comune:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.
5. Inserire la clausola Broker in ciascun capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Broker affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, non ha l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sono presenti rischi da interferenze.

ART. 8 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Mareno di Piave nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede

esclusivamente le evidenze contabili del Comune, e pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà tenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicurative entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardo del pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 9 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La Società di Brokeraggio è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL BROKER E GRUPPO DI LAVORO DEDICATO

Responsabile

Il Broker si impegna, altresì, a individuare formalmente, prima dell'avvio dello servizio ed entro 10 giorni dalla data di richiesta dell'Amministrazione Comunale, un Responsabile, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune.

Nel caso di assenza temporanea o permanente il Broker dovrà altresì individuare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore, un sostituto del Responsabile, che dovrà comunque possedere i medesimi requisiti ed una adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Il suddetto Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il Responsabile, dovrà garantire, entro 48 ore dalla richiesta via e-mail, la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione.

Dovrà essere reperibile via mail 5 giorni su 7 e via telefono dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì nonché 14:30 alle 18:30 nelle giornate di martedì e giovedì.

Referenti

Qualora in sede di gara sia stata offerta la messa a disposizione dei due referenti uno con professionalità in materia di gestione sinistri ed uno con professionalità in materia contrattuale e di gestione delle polizze, il Broker aggiudicatario individuerà formalmente, entro il termine di cui sopra, i nominativi e li comunicherà all'Ente.

Nel caso di assenza temporanea o permanente di un referente il Broker dovrà essere altresì individuare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore, un sostituto che dovrà comunque possedere i medesimi requisiti ed una adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Broker affidatario dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

Ogni atto fidejussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- ✧ rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- ✧ rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- ✧ impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

La garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. In caso di R.T.I.:

- ✧ Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- ✧ Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, ultimo comma, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell'affidamento, nonché l'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker affidatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 12 - GARANZIE

Il broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze errori professionali e infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge e, dell'art. 11 Regolamenti IVASS (ex ISVAP) n. 5/2006 e n. 6/2014;

Il Comune ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti del Comune.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 13 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque:

- dopo la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al precedente art. 11;
- dopo la trasmissione di copia conforme della polizza assicurativa all'art.12, del Capitolato Speciale d'Appalto .
- dopo la nomina del responsabile del servizio di cui all' Art. 10.

ART. 14 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Il Comune di Mareno di Piave si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività del broker e l'esatta applicazione delle norme descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel progetto presentato in sede di offerta e nel contratto.

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, il Broker affidatario è vincolato al rispetto di quanto contenuto nell'offerta presentata in sede di gara. Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 18 il Broker affidatario dovrà segnalare tempestivamente a questa amministrazione i casi di forza maggiore che le impediscono di rispettare quanto previsto dal capitolato e dall'offerta presentata.

ART. 15 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Broker affidatario in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'affidatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Broker affidatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva ai sensi dell' art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 17 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il Broker affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune di Mareno di Piave. Il broker affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 18 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Broker affidatario riconosce al Comune il diritto di applicare le seguenti penalità:

1. mancata identificazione, analisi e quantificazione preliminare dei rischi in capo all'Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento: € 100,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
2. mancata analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture assicurative occorrenti, mancata consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'ente mediante presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi in base alle sue effettive e molteplici esigenze rilevate: € 100,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
3. mancata collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti, in particolare in caso di indagine di mercato, mediante l'individuazione delle compagnie di assicurazione tramite indagine di mercato entro 60 giorni dalla/e scadenza delle polizza/e o o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
4. mancata collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti, in particolare in caso di procedura negoziata o aperta, mediante la predisposizione dei capitolati tecnici e la relazione tecnica, nonché l'eventuale definizione dei criteri di valutazione del preventivo entro 90 giorni dalla/e scadenza delle polizza/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
5. mancata riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa, nonché mancato controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie: € 400,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
6. mancato supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra il Comune di Mareno di Piave e le Compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto del Comune, entro 30 giorni dalla scadenza o temine maggiore offerto: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
7. mancata assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri di cui all' Art.1 punto 5 del presente Capitolato Speciale d' Appalto: € 50,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
8. € 50,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni di consulenza ed assistenza di cui all' Art. 1 punto 6 del presente Capitolato Speciale d' Appalto.
9. mancata redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere: € 100,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

10. mancato monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente: € 50,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
11. mancata presentazione - entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze - del nuovo programma assicurativo del Comune di Mareno di Piave, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
12. mancata presentazione di un rapporto sull'andamento della sinistrosità ogni 12 mesi o diverso termine offerto: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
13. mancata reperibilità del Referente del Broker di cui all'art. 9 nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nella relazione tecnica: € 50,00 per ogni mancata reperibilità;
14. mancato rispetto dei tempi di risposta scritta a quesiti di ordine generale e particolare e a pareri entro cinque giorni lavorativi : € 50,00 per ogni inosservanza dei tempi;
16. mancata realizzazione dei corsi di formazione per il personale del Comune in sede e presso sedi esterne : € 100,00 per ogni inosservanza di quanto indicato in sede di offerta;
17. Migliorie offerte: € 80,00 per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara. € 20,00 per ogni giorno di ritardo dai termini indicati dal Comune nella richiesta scritta della attivazione dei servizi offerti in sede di gara.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker affidatario a mezzo telefax o P.E.C.. Decorso 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso il Comune di Mareno di Piave avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

Qualora si verificassero, da parte del Broker affidatario, inadempienze e/o gravi negligenze

riguardo agli obblighi contrattuali, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, la Ditta dall'adempiere a regola d'arte il servizio

oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, il Comune procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker affidatario con P.E.C. o a mezzo telefax, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

1. nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata da D.L. 187/2010;
2. nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.209/2005;
3. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
4. accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;

5. cumulo da parte della ditta appaltatrice di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;

6. il mancato rispetto da parte della ditta affidataria di quanto contenuto nell'offerta e relativi allegati presentati in sede di gara.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito del Broker affidatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 19 - SCORRIMENTO GRADUATORIA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio al Broker che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 21 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

Il Broker affidatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve eleggere il suo domicilio in Mareno di Piave (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Comune di Mareno di Piave.

DISPOSIZIONI FINALI

La fornitura dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- ♣ dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ♣ dal D.Lgs. 163/2006;
- ♣ dal D.P.R. 207/2010;
- ♣ dal Codice Civile;
- ♣ D. Lgs. 209/2005 e s.m.e.
- ♣ Regolamenti ISVAP ora IVASS n. 5/2006 e 6/2014
- ♣ da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	4	CORRISPETTIVO
ART.	5	OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Mareno di Piave dal 01.01.2016 al 31.12.2018

ART.	11	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	12	GARANZIE
ART.	1	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	17	INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	18	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	19	SCORRIMENTO GRADUATORIA
ART.	20	CONTROVERSIE
ART.	21	DOMICILIO DELL' AGGIUDICATARIO